



Associazione

"INSIEME PER IL TOGO ODV"

Organizzazione di Volontariato

Corso Roma, 130 - 23031 APRICA (SO)

tel. 347.2909727

email: insiemeperiltogo@gmail.com

pec: insiemeperiltogo.odv@postecert.it

sito web: <https://insiemeperiltogo.simdif.com>

CODICE FISCALE 93025520144

IBAN: IT 32 V 05696 52060 000025943X29

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 21:00, si svolge l'Assemblea Ordinaria della Associazione INSIEME PER IL TOGO - ODV, a seguito della convocazione inviata ai Soci a mezzo posta elettronica in data 23 maggio 2022.

L'Assemblea si svolge da remoto, in collegamento audio-video sul portale meet.google.com/ajs-tzes-xbh, in deroga alle disposizioni statutarie e in ottemperanza alle disposizioni governative riguardanti l'emergenza Covid-19.

Ai Soci sono state fornite via e-mail le indicazioni per accedere al portale dalla Vice Presidente Signora Antonella PISONI, in qualità di organizzatore della riunione in remoto.

I punti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. Delibera approvazione modifiche statutarie sulla base della richiesta pervenuta dall'Ufficio RUNTS
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i Soci dell'Associazione: ABULASHIM Tamdid, BONVENTO Paola Loredana Emilia, CIPOLLA Delfina, MIOTTI Fabiola, PISONI Antonella, VANINI Raffaella, VOLONTE' Enrica Giacomina.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione signora Enrica Giacomina VOLONTE'. Svolge le funzioni di Segretaria la signora Delfina CIPOLLA.

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n° 7 soci su 7 soci iscritti, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto della Associazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Vengono quindi affrontati gli argomenti all'ordine del giorno.

1. Delibera approvazione modifiche statutarie sulla base della richiesta pervenuta dall'Ufficio RUNTS.

Preso atto che l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione INSIEME PER IL TOGO in data 17 maggio 2019 ha approvato le modifiche allo Statuto, nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2;

Preso atto che successivamente alla data di svolgimento dell'Assemblea, le interpretazioni introdotte dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30 novembre 2021 hanno escluso la possibilità della cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti per le associazioni del Terzo Settore;

Preso atto della comunicazione del 10 maggio 2022 pervenuta dalla Provincia di Sondrio, avente per oggetto: CONSOLIDAMENTO TRASMIGRAZIONE PER ISCRIZIONE NEL RUNTS. VERIFICA DEI REQUISITI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE e contenente la richiesta di adeguamento dello Statuto ai dettami della Nota ministeriale n. 18244/2021;

L'ASSEMBLEA DELIBERA

di adeguare lo Statuto alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30 novembre 2021 e di eliminare dal comma 1 dell'articolo 16 dello Statuto riguardante il Funzionamento del Consiglio direttivo le seguenti espressioni: *"Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del mandato, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti"*.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità lo Statuto così modificato e conferisce mandato alla Presidente di registrarlo e di darne comunicazione all'Ufficio RUNTS della Provincia di Sondrio, al fine di consolidare la trasmigrazione per l'iscrizione al RUNTS, come richiesto.

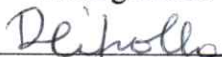
2. Varie ed eventuali.

Nell'odierna riunione non emergono altri punti da affrontare.

Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria si conclude alle ore 21:30.

Letto, approvato, sottoscritto.

La Segretaria



Delfina Cipolla



La Presidente



Enrica Giacomina Volonté

Allegato: Statuto modificato

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

7 GIU 2022

Num 579 Serie 3 del
Esatto € ESENT

L'ASSISTENTE
Giuliana Mando



Allegato n. 1
All'atto reg. il
Num 519 serie 3

7 GIU. 2022

STATUTO



ASSOCIAZIONE

“INSIEME PER IL TOGO - ODV”

Organizzazione di Volontariato

Corso Roma, 130 - 23031 APRICA (SO)
tel. 347.2909727

posta certificata: insiemeperiltogo.odv@postecert.it

e-mail: insiemeperiltogo@gmail.com

CODICE FISCALE 93025520144

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

ASSOCIAZIONE
“ INSIEME PER IL TOGO - ODV ”
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

ai sensi dell'art. 82 co. 5 D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (imposta di bollo per ETS)
e dell'art. 26 D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018 (imposta di registro per OdV)

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. E' costituita l'Associazione denominata **“INSIEME PER IL TOGO - ODV”** Organizzazione di Volontariato, di seguito, in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **APRICA (SO) – Corso Roma, n° 130** e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L' Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (*art. 4 D.Lgs. 117/2017*). In particolare essa intende:
 - 1) promuovere la cultura e la pratica del volontariato, della legalità, della pace, della giustizia e del rispetto di ogni persona senza discriminazione alcuna;
 - 2) contribuire alla promozione umana e sociale dei bambini orfani e abbandonati del Togo, accolti e assistiti nelle Case Famiglia di Atakpamé (TOGO) gestite dalla “Association Togolaise pour la Prise en charge des enfants orphelins” (ATPEO - ONG de développement);
 - 3) svolgere attività di beneficenza, di sostegno a distanza, di cessione gratuita di beni di prima necessità a persone in difficoltà sia a livello locale sia nei confronti di Paesi del sud del mondo, in particolare del Togo;

STATUTO ASSOCIAZIONE “INSIEME PER IL TOGO - ODV” - APRICA (SO)

- 4) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali dei migranti provenienti dai Paesi del sud del mondo e favorirne l'integrazione mediante l'educazione e la formazione linguistica e culturale.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (art. 5, co. 1 D.Lgs.117/2017):

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 2) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 4) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- 5) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 6) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 7) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- 8) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- 1) informare e sensibilizzare gli associati, i sostenitori e i terzi riguardo alle situazioni di povertà e di svantaggio socio-educativo in cui versano i minori orfani e abbandonati del Togo, accolti e assistiti nelle Case Famiglia di Atakpamé (TOGO) gestite dalla "Association Togolaise pour la Prise en charge des enfants orphelins" (ATPEO - ONG de développement);
- 2) raccogliere e gestire contributi, donazioni liberali in denaro, beni e servizi, da destinare alla realizzazione di azioni e interventi volti a migliorare la situazione di vita e a promuovere la crescita umana e la formazione dei minori accolti e assistiti nelle medesime Case Famiglia di Atakpamé, ovvero di minori orfani e abbandonati in Togo;
- 3) realizzare attività di raccolta fondi;

- 4) sostenere le prestazioni di associati, volontari, terzi presso le stesse Case Famiglia di Atakpamé, ovvero di minori orfani e abbandonati in Togo;
- 5) promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione e di promozione del volontariato, della legalità, della pace, della giustizia e del rispetto di ogni persona senza discriminazione alcuna;
- 6) promuovere adozioni a distanza;
- 7) contribuire all'accoglienza e alla integrazione di migranti provenienti da Paesi del sud del mondo con attività di educazione e di formazione linguistica e culturale.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (*art. 32, co. 1 D.Lgs. 117/2017*).

Art. 4 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (*art. 32, co. 1 e 1 bis D.Lgs. 117/2017*).
3. I soci sono suddivisi in: fondatori, ordinari e onorari.
 - 3.1. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo e dello Statuto allegato alla lettera A dell'Atto costitutivo.
 - 3.2. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo.
 - 3.3. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare all'interessato la deliberazione, con le specifiche motivazioni.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che l'Assemblea si pronunci in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
7. Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone che, condividendone le finalità e gli ideali, collaborano nelle attività dell'Associazione e contribuiscono al raggiungimento degli scopi mediante contributi ed erogazioni liberali. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

STATUTO ASSOCIAZIONE "INSIEME PER IL TOGO - ODV" - APRICA (SO)

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto di:
 - a) partecipare alle assemblee, esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
 - e) recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere dall'Associazione senza oneri, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.
5. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a propria difesa dall'interessato.

Art. 8 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento eventualmente predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto con l'Associazione di contenuto patrimoniale.

Art. 9 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Consiglio direttivo
 - c) il Presidente.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 7 (sette) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino al massimo di 1 (uno) associato.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 11 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il bilancio consuntivo o rendiconto di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- g) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

4. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

6. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quelli della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi, tranne che riguardino persone. In tale caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 7 (sette) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 15 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
 - e) gestire la contabilità;
 - f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione di missione sull'attività svolta;

- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione di soci;
- k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- l) nominare il Segretario e il Tesoriere;
- m) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) delegare compiti e funzioni a uno o a più componenti del Consiglio;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per 3 (tre) volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci con delibera motivata assunta con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli associati.
2. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 7 (sette) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendone la libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali (*art. 15 D.Lgs.117/2017*):

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.

3. I verbali di Assemblea e di Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;

- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, co. 1 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 21 - Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, co. 3 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
5. Le bozze del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, co. 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

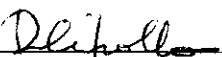
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, co. 1 del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, co.1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

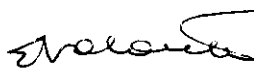
1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Statuto modificato e approvato dalla'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 27 maggio 2022.

La Segretaria


Delfina Cipolla

La Presidente


Enrica Giacomina Volonté

